
Giudice di Pace di Sassari, sent. 280/2025 dell'11 settembre 2025, est. Fenu.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati il 12.05.2023 ed il 31.05.2023 gli opposenti impugnavano, chiedendone l'annullamento il verbale n. (omissis) dell'11.05.2023 redatto dal Comune di A. – Corpo di Polizia Municipale, per supposta violazione dell'art. 80 – 14° comma del C.d.S., perché “circolava alla guida del veicolo (omissis) – tg. (omissis), di proprietà della sig.ra (omissis), condotto dalla sig.ra (omissis), senza averlo presentato alla prescritta visita di revisione, il cui termine utile è scaduto il 31.01.2023”.

I ricorsi venivano riuniti con ordinanza del Presidente del Tribunale del 17.10.2023, con la quale si procedeva alla riunione del procedimento avente R.G. N. (omissis) pendente nanti il Giudice di pace di Sassari Dr.ssa Fenu con il procedimento avente R.G. (omissis) pendente nanti il Giudice di Pace di Sassari, Dr.ssa Re.

Le opposenti preliminarmente, eccepiscono che il Comune di A. – Corpo di Polizia Municipale, si è costituito in modo non telematico, violando il disposto dell'art. 196 quater comma 1 disposizioni di attuazione c.p.c. e dell'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 149/2022, in base ai quali a decorrere dal 30.06.2023, anche tutti gli atti del procedimento nanti il Giudice di pace devono essere depositati in modalità telematica. Pertanto, chiedono che venga dichiarata l'inammissibilità della costituzione del Comune di A.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Comune di A. – Corpo di Polizia Municipale, la quale contesta in toto gli assunti avversari.

La causa istruita con produzioni documentali, veniva tenuta in decisione, sulle conclusioni formulate in epigrafe, all'udienza del 05.06.2025, dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente preme a codesto giudicante precisare che l'Amministrazione opposta si è costituita in giudizio in modalità non telematica. Il processo telematico in vigore dal 30 giugno 2023 è stato introdotto con D. Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartaria).

Nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, tutti gli atti processuali non depositati in tale modalità, sono da considerarsi inammissibili. Il deposito telematico è obbligatorio per tutti i procedimenti, sia di nuova iscrizione che già pendenti. Le Pubbliche Amministrazioni devono accreditarsi al Portale dei Servizi Telematici (PST), per poter effettuare il deposito telematico.

La Riforma Cartabia, ha introdotto il Titolo V° ter nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., dediCato alla giustizia digitale ed esattamente l'art. 196 quater che stabilisce l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile.

L'art. 196 quater in attuazione della Riforma Cartabia, mira a rendere il processo civile più efficiente e moderno, riducendo la dipendenza dalla carta e semplificando le procedure.

Il deposito telematico, quindi, diventa la regola, mentre il deposito cartaceo è concesso solo in casi eccezionali, legati a situazioni di malfunzionamento o urgenza, debitamente documentate e comunicate. E' previsto anche, dallo stesso articolo, che, in caso di riattivazione dei sistemi informatici, dopo un'interruzione, il capo dell'ufficio comunichi tempestivamente la ripresa del corretto funzionamento.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte codesto giudicante in accoglimento dell'eccezione formulate da parti ricorrenti, dichiara inammissibile la costituzione dell'Amministrazione opposta nel presente giudizio ed accoglie i ricorsi proposti dalle opposenti.

Le spese del presente giudizio, rilevata la particolarità dell'argomento trattato, vengono compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sassari Dr.ssa Marchesina Fenu

VISTO l'art. 6 comma del D. Lgs. n. 150 del 01 settembre 2011

ACCOGLIE

I ricorsi presentati dagli opposenti, avverso il verbale n. (omissis) dell'(omissis), redatto dal Comune di A. - Corpo di Polizia Municipale e per l'effetto annulla i provvedimenti opposti.

Spese di giudizio compensate.

La presente Sentenza è appellabile.

Così deciso in Sassari il 05.06.2025

**IL GIUDICE DI PACE
(Dr.ssa Marchesina Fenu)**

La sentenza è stata pubblicata in data 11 settembre 2025

**Effetti della costituzione non telematica di parte resistente
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa nanti il giudice di pace
(nota alla sentenza n. 280/2025 del G. di P. di Sassari)**

a cura di Mario Tocci

[avvocato del Foro di Cosenza e docente di diritto amministrativo/legislazione dei beni culturali nell'Università di Milano]

La controversia origina da opposizioni proposte *ex art.* 6 del D. Lgs. 150/2011 nanti il giudice di pace avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 80, comma 14, del Codice della strada, relativo al presunto illecito amministrativo da circolazione con revisione scaduta rilevato dal corpo della polizia locale di un Comune.

Le due cause, promosse in momenti diversi, rispettivamente da conducente e proprietaria dell'autovettura interessata, sono state riunite.

Il cuore della decisione in commento non riguarda, però, il merito (cioè la sussistenza della violazione), piuttosto concernendo un profilo strettamente processuale: la modalità di costituzione dell'Amministrazione resistente, avvenuta in forma non telematica.

Il magistrato decidente ha accolto un'eccezione preliminare della difesa delle opposenti, volta a far dichiarare l'inammissibilità di siffatta costituzione della P.A. evocata in giudizio.

È stata, in sostanza, eccepita dal difensore delle sanzionate la violazione, da parte della convenuta, del combinato disposto dell'art. 196 *quater*, comma 1, disp. att. c.p.c. e dell'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 149/2022; a mente del quale, infatti, a decorrere dal 30 giugno 2023, anche tutti gli atti del procedimento innanzi al giudice di pace devono essere depositati in modalità telematica.

La violazione degli obblighi di deposito telematico degli atti processuali è stata da sempre ritenuta, dalla giurisprudenza, causativa di inammissibilità di essi (cfr.: Trib. Reggio Emilia, decr. 1 luglio 2014; Trib. Torino, ordd. 6 e 26 marzo 2015; Trib. Foggia, ord. 15 marzo 2015; Trib. Trani, ord. 24 novembre 2015; Trib. Lodi, ord. 4 marzo 2016; Trib. Milano, ord. 13 giugno 2016; Trib. L'Aquila, ord. 22 giugno 2016 e sent. 4 luglio 2016; Trib. Locri, ord. 12 luglio 2016; Trib. Potenza, sent. 18 maggio 2017; Trib. Cremona, decr. 8 gennaio 2019).

La stessa giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che tale inammissibilità non potesse mai condurre alla sanatoria *ex art.* 156 c.p.c.

La sentenza adesso in analisi si palesa come innovativa perché, verosimilmente per la prima volta, trasla detto orientamento in seno al procedimento innanzi al giudice di pace (*a fortiori*, inerente l'opposizione a sanzione amministrativa da illecito da circolazione stradale).

Il ragionamento dell'arresto giurisprudenziale ora in commento si è sviluppato sulla base di tre passaggi.

Anzitutto, si è osservato che – proprio in virtù del richiamato combinato disposto normativo – dal 30 giugno 2023 il deposito telematico degli atti processuali è obbligatorio pure in seno al procedimento giurisdizionale del giudice di pace.

Si è quindi chiarito che l'uso del cartaceo è ammesso soltanto in tassative ipotesi di criticità funzionali del sistema telematico, e comunque nelle relative finestre temporali debitamente comunicate dal capo dell'ufficio giudiziario all'inizio e alla fine di ciascuna "apertura", salva urgenza di deposito.

Infine, si è asserita l'irricevibilità del deposito non telematico al netto delle ipotesi derogatorie dell'obbligo di utilizzo del *PCT* (Processo Civile Telematico).

La motivazione ha sottolineato, inoltre, un profilo operativo rilevante: ciascuna Amministrazione deve accreditarsi al Portale dei Servizi Telematici (*PST*) del Ministero

della Giustizia proprio ai fini di essere in condizione di depositare telematicamente i propri vari atti processuali, donde l'inerzia organizzativa della P.A. non può tradursi in un "esonero di fatto" dalle regole del processo.

Ne è conseguita, come invocato dalla difesa delle opposenti, la declaratoria di contumacia del resistente Comune.

Da cui è ulteriormente derivato il mancato assolvimento, da parte di questo, dell'onere probatorio relativo alla fondatezza della sanzione opposta, gravante in capo ad esso quale attore in senso sostanziale, *iuxta* disposto dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. 150/2011, in cui è stata trasfusa la disposizione dell'art. 24, comma 12, della L. 689/1981 (come anche sentenziato dalla Suprema Regolatrice; *ex multis*: Cass. Civ., 1921/2019).

Ineccepibile la logica decisionale: nel rito di opposizione a sanzione amministrativa, per vero, grava sulla P.A. l'onere di sostenere e documentare la legittimità del sotteso impugnato verbale; sicché, se non sia validamente costituita, l'Amministrazione non può formare il fascicolo con gli atti difensivi a sé necessari e congeniali, così omettendo di provare la fondatezza delle preordinate contestazioni.

In altri termini, l'accoglimento non discende da una "sanzione punitiva" automatica contro la P.A., ma dall'effetto probatorio della sua mancata (o invalida) partecipazione processuale: non essendovi difesa efficace, il verbale gravato non risulta sorretto dalla dimostrazione richiesta *apud iudicem*.